SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135°** **Numero 175**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

94A4878

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1994, n. **466.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 322.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 9.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 20.000 milioni»;

al comma 2, le parole. «lire 9.000 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 20.000 milioni»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n 322, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 126 del 1° giugno 1994

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 38.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 635)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) il 1° giugno 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 1° giugno 1994, con pareri delle commissioni I, V, IX e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994

Esaminato dalla VI commissione il 15 e 16 giugno 1994

Esaminato in aula e approvato il 22 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n 471).

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 22 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e 6ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 giugno 1994

Esaminato dalla 9ª commissione il 6, 7 e 12 luglio 1994

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1994.

94G0506

LEGGE 19 luglio 1994, n. 467.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria, nonché dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 100, 7 giugno 1993, n. 179, 6 agosto 1993, n. 278, 5 ottobre 1993, n. 397, 4 dicembre 1993, n. 497, 1° febbraio 1994, n. 79, e 31 marzo 1994, n. 218.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 325.

L'articolo 5 è soppresso.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 353):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della sanità (COSTA) il 1° giugno 1994.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 giugno 1994.

Esaminato dalla 12ª commissione il 23 e 30 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 858):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 luglio 1994.

Esaminato dalla XII commissione il 12 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1994.

94G0507

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1994, n. 468.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione di procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE E MISURE DIVERSE

Art. 1.

Definizione delle violazioni edilizie

1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente

decreto, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

2. I termini contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 4 e per 6.

4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e nei comuni turistici ed è diminuita di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 31 ottobre 1994. La documentazione, di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta ferma, ove prescritto, la necessità di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35.

6. Le modalità di riscossione e versamento all'erario delle oblazioni con rateizzazione del 30% al 31 ottobre 1994 e del 70% al 30 aprile 1995 previste dal presente decreto sono determinate, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro.

7. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 ottobre 1994.

8. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 7, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la documentazione di cui al comma 5 ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria.

9. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono acquisite a titolo gratuito al patrimonio disponibile del comune.

10. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.».

11. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è subordinato al parere favorevole della amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centoventi giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

12. Il secondo comma dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

Art. 2.

Contributi di concessione

1. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, calcolata nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

2. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 31 ottobre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 1, se dovute. Il mancato pagamento entro il 31 ottobre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute.

3. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente decreto, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono destinate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale.

5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati di cui al comma 4 per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario o avvalendosi di liberi professionisti o di strutture di consulenza e servizi.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 1 e 2. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

7. Per il pagamento degli oneri dovuti il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.

Art. 3.

Piano di rientro dell'abusivismo di necessità

1. I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo, con particolare riferimento agli immobili utilizzati come abitazione primaria.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i criteri di formazione e i contenuti dei programmi di intervento, nonché le modalità di concessione dei finanziamenti.

3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e di lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'articolo 1. Le predette somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero su segnalazione del prefetto competente per territorio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi del presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano efficacia di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva anche da una sola delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. La nullità per mancata allegazione della copia della domanda di cui al comma secondo dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è estesa al caso della mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni presiedute da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile o da un avvocato dello Stato.

4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti.

7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

8. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia irrevocabile, da parte del ricorrente, ad ogni possibile azione connessa alle cause di sospensione di cui al comma 1, nonché alle relative spese e ad ogni eventuale pretesa conseguente alla interruzione, sospensione o revoca, ivi compresi i danni, gli interessi, nonché, ove dovute, le revisioni prezzi per il periodo decorrente dalla sospensione o revoca stessa.

9. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o siano state abrogate.

10. Le pubbliche amministrazioni, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

11. Le pubbliche amministrazioni provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i casi relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche che, non rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviati con provvedimento amministrativo sulla base dei principi indicati nel presente articolo.

Capo II

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia».

3. All'articolo 7 dopo il comma quinto è inserito il seguente: «Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.».

4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

5. Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi di legittimità della procedura, il sindaco dispone la restituzione in pristino e, qualora quest'ultima non sia possibile, una sanzione pecuniaria pari al triplo degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere o loro parti abusivamente eseguite. In caso di mutamenti di destinazione d'uso in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 25, ferma l'applicazione dell'articolo 9, comma 3, nei casi in cui il ripristino della destinazione d'uso non trovi luogo, è irrogata la sanzione pecuniaria pari al triplo della differenza tra gli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile secondo le previsioni urbanistiche violate e quelli corrispondenti alla destinazione dell'immobile realizzato in forza della concessione stessa e comunque per l'importo non inferiore a L. 2.000.000. La sanzione è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. In caso di corresponsione della sanzione pecuniaria a seguito di annullamento o ritiro della concessione, l'interessato ha azione di rivalsa nei confronti dell'autorità competente ove l'illegittimità della concessione sia imputabile alla stessa a titolo di dolo o colpa grave.».

6. All'articolo 15, comma primo, tra le parole «realizzazione di» e «varianti» sono introdotte le seguenti «varianti non essenziali, nonché di».

7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario».

8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma.»

9. All'articolo 23 dopo il comma secondo è inserito il seguente: «Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti.»

10. All'articolo 26, comma quarto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta».

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato.

2. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie*). — 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorché si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo ».

Art. 9.

Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, assume la denominazione di ANAS.

2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso apposita selezione, con contratto di diritto privato, fino a 25 unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a 15 unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a 20 unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a 10 unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*
DINI, *Ministro del tesoro*
PREVITI, *Ministro della difesa*
MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*
FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

TABELLA
(prevista dall'art. 2, comma 1)

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE

Numero abitanti	Nuove costruzioni ampliamenti Lire/Mq	Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/Mq
Fino a 3.000	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000	60.000	30.000
Da 20.001 a 100 000.	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000	120 000	60 000
Oltre i 300 000	150 000	75.000

94G0512

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1994, n. 469.

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa;

d) personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno fino alla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Art. 3.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, per il personale dirigente della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonché per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. A relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ed ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1994. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1994.

Art. 6.

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

Art. 7.

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché il personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno.

2. Con effetto dal 1° aprile 1994 al personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno, compreso quello con qualifica dirigenziale, non compete l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PREVITI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0515

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1994.

Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: *a)* i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti; *b)* le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; *c)* gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e rimette al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali;

Visto il comma 20 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista dall'art. 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1994;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nell'adunanza del 30 marzo 1994;

Ritenuto di dover accogliere le proposte di modifica formulate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi delle regioni non destinati alla generalità degli studenti si intendono: le borse di studio, i prestiti d'onore e più in generale le provvidenze in denaro, i servizi abitativi ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dalle leggi regionali. Per servizi ed interventi delle università non destinati alla generalità degli studenti si intendono le attività a tempo parziale degli studenti, le borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria ed ogni altro servizio e prestazione offerti agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi previsti dai regolamenti delle università.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'anno accademico 1994-95.

Art. 2.

Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Per poter usufruire delle provvidenze e degli interventi di cui all'art. 1 gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti in corso, senza mai essere stati iscritti fuori corso intermedio o ripetente alle università, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale. Le regioni e le università possono, sulla base della disponibilità finanziaria, estendere i benefici di propria competenza anche agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso o che si trovano, o si sono trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera scolastica. Le regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitativi, anche agli studenti del secondo anno fuori corso.

2. Sono da considerare fuori sede gli studenti che risiedono in un luogo distante dalla città sede dei corsi, principale o distaccata, e che, per tale motivo, prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture pubbliche d'accoglienza o, a titolo oneroso, altri alloggi di privati o enti. La valutazione delle distanze minime, cui fare riferimento per la qualificazione dei fuori sede, avviene anche sulla base dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico

3. I concorsi si svolgono annualmente fra gli studenti che abbiano presentato domanda e che siano risultati idonei in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito. Le regioni e le università individuano il numero minimo degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. di rispettiva competenza, previsti per ciascuna facoltà o corso di laurea e diploma e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare una preordinata distribuzione dei benefici nei diversi anni di corso. Per gli immatricolati si determina solo il numero degli interventi senza differenziazione per facoltà e corsi di laurea.

4. La procedura di selezione avverrà sulla base di graduatorie secondo i criteri di merito, stabiliti all'art. 3, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie o dei benefici posti a concorso.

5. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro il 31 ottobre con la pubblicazione di graduatorie provvisorie. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari della borsa di studio, del prestito d'onore o di altre provvidenze in denaro una quota dell'ammontare totale non inferiore ad un terzo.

6. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi e le relative informazioni sulle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Le università e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione.

Art. 3.

Criteri per la valutazione del merito

1. Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie in base al requisito di merito posseduto, le regioni e le università definiscono limiti minimi comunque non inferiori ai seguenti:

immatricolati: voto di diploma non inferiore a 44/60 o la media del sette negli ultimi due anni delle superiori;

iscritti al secondo anno avere superato almeno due esami entro il 30 settembre del primo anno;

iscritti agli anni successivi al secondo: avere superato, entro la data di scadenza di presentazione delle domande, il numero medio di esami degli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di laurea e di diploma, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero esami. Nell'impossibilità di adottare tale metodo, per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le università possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, il seguente criterio: avere superato entro il 30 settembre almeno la metà del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma.

2. Per le attività a tempo parziale degli studenti realizzate dalle università valgono i requisiti di ammissione previsti dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Al fine di determinare la graduatoria dei potenziali beneficiari dei servizi e degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri.

per gli immatricolati, valutando il merito complessivo tenendo conto in modo decrescente di. 1) voto di maturità, 2) continuità scolastica e media dei voti degli ultimi due anni,

per gli altri studenti, valutando il merito complessivo tenendo conto in modo decrescente di 1) numero di esami superati, 2) votazioni conseguite.

4. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n 390

6. Al fine del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri. il limite minimo di merito è stabilito in due esami per ciascun anno accademico.

Art. 4.

Criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

2. Sono considerati appartenenti al nucleo familiare: il richiedente i benefici, i genitori, i figli a carico dei genitori fino al diciottesimo anno di età o sino al ventiseiesimo anno se conviventi studenti e/o disoccupati e gli altri parenti conviventi che risultassero dall'evidenza anagrafica. Le regioni e le università definiscono, inoltre, ai propri fini, la condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia d'origine, ma del nuovo nucleo familiare, in relazione all'effettiva residenza ed all'esistenza di propri redditi e patrimoni.

3. Il reddito familiare è definito in primo luogo sulla base delle evidenze fiscali, integrate utilizzando valutazioni legate alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano, secondo modalità stabilite dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza.

4. La condizione patrimoniale, riferita sia ad elementi mobiliari che immobiliari, concorre alla definizione della condizione economica del nucleo familiare, secondo modalità stabilite dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, con l'intento di escludere dagli interventi le situazioni in cui il nucleo familiare registra un patrimonio particolarmente elevato, anche indipendentemente dall'ammontare del reddito.

5. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 1 il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non potrà superare i limiti seguenti, determinati sulla base della scala di equivalenza della commissione povertà, assumendo un reddito soglia di riferimento per la famiglia tipo di tre persone, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 50 e i 55 milioni:

1 componente	0,45	22.500.000	24.750.000
2 componenti	0,75	37.500.000	41.250.000
3 componenti	1	50.000.000	55.000.000
4 componenti	1,22	61.000.000	67.100.000
5 componenti	1,43	71.500.000	78.650.000
6 componenti	1,62	81.000.000	89.100.000
7 componenti	1,80	90.000.000	99.000.000

ogni componente in più +0,15.

6. A partire dall'anno accademico 1995-96, tali limiti sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro il 30 aprile di ogni anno.

7. Un innalzamento del tetto massimo del reddito familiare può essere previsto nel caso della presenza nel nucleo familiare di una persona non autosufficiente, di più studenti o nel caso di famiglie con un solo genitore.

8. Nel caso degli studenti portatori di handicap le regioni e le università provvedono a determinare particolari criteri di valutazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai benefici, che possono in questo caso essere maggiorati.

9. Nel caso degli studenti stranieri le regioni e le università determinano, per gli interventi di rispettiva competenza, criteri di valutazione delle condizioni economiche, intesi a garantire loro un eguale trattamento rispetto agli studenti italiani, tenendo conto delle specifiche ed effettive condizioni di vita dei Paesi di provenienza.

Art. 5.

Criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei contributi

1. Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi da effettuarsi in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito degli studenti, le università stabiliscono le fasce sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, al sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6.

Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi

1. Le università stabiliscono per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa d'iscrizione e dai contributi, tenendo conto dei seguenti principi, al sensi del comma 20 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) gli studenti in condizione economica particolarmente disagiata, anche se con requisiti di merito più bassi di quelli previsti dall'art. 3;

b) gli studenti, anche in condizione economica non disagiata, con requisiti di merito particolarmente elevati;

c) gli studenti portatori di handicap;

d) gli studenti fuori corso che svolgono attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. Gli studenti che concludono gli studi entro i termini legali, senza iscrizioni fuori corso e ripetenze, sono rimborsati della tassa d'iscrizione e dei contributi dell'ultimo anno.

3. Le università possono stabilire vincoli finanziari relativi alla perdita del gettito derivante dagli esoneri e quindi esonerare anche solamente una parte (i migliori, o più bisognosi) tra i potenziali beneficiari, individuati nei commi precedenti.

4. Le università comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, entro il 30 maggio di ciascun anno, il numero di studenti esonerati parzialmente e totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie, e la relativa perdita di gettito nell'anno finanziario precedente, nonché la distribuzione degli studenti per fasce.

5. Le università e le regioni concordano le modalità per la reciproca tempestiva informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 7.

Tipologie minime e livelli degli interventi regionali

1. Gli interventi regionali previsti dall'art. 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e gli altri autonomamente organizzati dalle regioni a statuto ordinario dovranno favorire la possibilità di frequentare l'università, uniformandosi al principi generali dettati dalla stessa norma.

2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse parti del Paese. L'importo minimo delle borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è stabilito in lire sei milioni annui per gli studenti fuori sede e in lire tre milioni e cinquecentomila per gli studenti in sede, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Qualora le regioni siano in grado di offrire i servizi di vitto ed alloggio gratuitamente, l'importo minimo delle borse è così determinato, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4:

studenti fuori sede: alloggio o vitto + 4.000.000;
alloggio e vitto + 2.000.000;
studenti in sede: vitto + 2.500.000.

4. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui reddito familiare complessivo sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia di reddito di riferimento di cui all'art. 4. Per redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la borsa viene proporzionalmente ridotta.

5. A partire dall'anno accademico 1994-95 gli importi precedentemente indicati sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

6. Il beneficio della borsa di studio sarà revocato agli studenti immatricolati che, entro il 30 settembre dell'anno accademico per il quale è stato ottenuto, non abbiano superato almeno uno degli esami previsti dal piano di studi. In caso di revoca le somme riscosse ed il valore dei servizi goduti dovranno essere al più presto restituite. A tale scopo le regioni e le università stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie (bandi e relative scadenze, graduatorie, termini per i ricorsi, ecc.).

Art. 8.

Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari l'importo, e l'incidenza sul totale, della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dal secondo comma dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n 390

3 Le regioni curano l'introduzione negli organismi regionali di sistemi di controllo gestionale che consentano un attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa (mensa, residenza, servizio orientamento ecc.). Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione

4 Il servizio di mensa deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento Le regioni determinano altresì le tariffe differenziate per gli studenti sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali.

5 In via transitoria, e comunque sino all'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il livello massimo di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di mensa per gli studenti universitari, differenziate a partire dalla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali, e stabilito convenzionalmente in L. 7.000.

6 Qualora le tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organi regionali di gestione per l'anno accademico 1993-94 siano superiori all'importo minimo determinato ai sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate

7 A partire dall'anno accademico 1995-96 l'importo massimo di riferimento per la determinazione delle tariffe, definito al comma 5, è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

8. Una particolare attenzione nella determinazione delle tariffe è riservata agli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito necessari, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Art. 9.

Borse d'incentivazione

1. Per l'erogazione delle borse d'incentivazione da parte delle università valgono i termini procedurali indicati nell'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Il conferimento di tali borse per il primo anno dovrà tener conto dei criteri di merito e delle condizioni economiche indicati negli articoli 3 e 4 del presente decreto La conferma delle borse per gli anni successivi è invece legata al superamento dei limiti minimi di merito indicati all'art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Registro n 2 Presidenza, foglio n 79

94A4808

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 1994

Delega di attribuzione del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Gian Franco Anedda, on. Mario Borghezio e sen. Domenico Contestabile.

IL MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748,

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale sono stati nominati sottosegretari di Stato alla Grazia e Giustizia gli onorevoli Gian Franco Anedda e Mario Borghezio ed il sen. Domenico Contestabile;

Decreta:

Art. 1.

I sottosegretari di Stato sono delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta

scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo il programma stabilito dal Ministro.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i sottosegretari di Stato sono delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi di seguito indicati.

on. Gian Franco Anedda:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali relativamente agli uffici II (cancellerie e segreterie giudiziarie), III (personale ausiliario e personale UNEP), V (pensioni), VI (concorsi del personale, escluso quello della magistratura),

2) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni relativamente agli uffici II (notariato), VII (libere professioni);

3) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Ufficio centrale dei beni e servizi (edilizia, contratti e contabilità, traduzioni e piantonamenti) relativamente alle seguenti regioni: Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna;

on. Mario Borghezio:

1) Direzione generale degli affari civili relativamente agli uffici IV (forniture ed attrezzature e beni), V (servizi dei funzionari UNEP e dei messi di conciliazione), VI (edilizia giudiziaria), VIII (recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, servizi di cancelleria);

2) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: Ufficio centrale dei beni e servizi (edilizia, contratti e contabilità, traduzioni e piantonamenti) relativamente alle seguenti regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia, Trentino-Alto Adige; Veneto, Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana;

3) Direzione generale degli affari civili relativamente all'ufficio III (ufficio centrale archivi notarili);

sen. Domenico Contestabile:

1) Direzione generale degli affari penali e delle grazie;

2) Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti per la legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali; gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri,

b) la nomina dei componenti delle commissioni e le designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni o comitati;

c) gli atti relativi alle nomine, alle promozioni, alle destinazioni nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

d) le comunicazioni al Consiglio di Stato per richiederne il parere,

e) i rapporti con altri organi costituzionali o ausiliari del Governo;

f) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1 a 5 della legge n. 421/1992.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di gabinetto

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1994
Registro n. 1 Grazia e Giustizia, foglio n. 325

94A4842

DECRETO 21 luglio 1994

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA

Vista la nota n. 4920/ORD/94 del presidente della corte di appello di Milano in data 15 giugno 1994 con la quale si comunica che la cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Milano non è stata in grado di funzionare nel giorno 3 giugno 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari,

Decreta.

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria della sezione commerciale del tribunale di Milano nel giorno 3 giugno 1994, a causa dell'astensione

dal lavoro del personale della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: BIONDI

94A4841

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Arturo Sementini è stato eletto consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 81, 640 cpv. n. 1, 56 e 640-*bis*, c.p.;

Visto che, durante il periodo di carcerazione, ha operato nei confronti del sig. Arturo Sementini la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, avendo acquisito le prove documentali necessarie alla prosecuzione delle indagini, ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle stesse;

Considerato che la reintegra del sig. Arturo Sementini nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Arturo Sementini dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Arturo Sementini è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta)

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Arturo Sementini è stato eletto consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 17 febbraio 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di truffa continuata e di tentativo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In particolare, il sig. Arturo Sementini, incaricato in qualità di tecnico di redigere un progetto per la riparazione di immobili comunali per i quali erano stati concessi contributi ai sensi della legge del 24 luglio 1984, n. 363, presentava un progetto nel quale veniva evidenziata la sussistenza di danni causati dal sisma — danni in realtà insussistenti — in tal modo ponendo in essere atti diretti a procurare al comune di Castelvolturno, in danno dello Stato, un ingiusto profitto corrispondente all'importo dei lavori indicati in progetto e procurava a se stesso l'ingiusto profitto delle competenze tecniche liquidate in percentuale all'importo dei lavori.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato, in data 10 marzo 1994, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio.

La reintegra del sig. Arturo Sementini nella carica di consigliere, conseguente alla suddetta revoca, ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza della vicenda processuale che ha coinvolto il citato amministratore, tenuto conto, altresì, del potenziale inquinamento della vita amministrativa dell'ente, i cui organi sono stati rinnovati nelle citate consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, a seguito del provvedimento di scioglimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono comunque in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno e, nelle more, con provvedimento n. 1425/13.1/Gab. del 24 marzo 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Arturo Sementini dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta).

Roma, 14 luglio 1994

Il direttore generale: SORGI

94A4847

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Palio della Balestra e della Giostra del Saracino - manifestazione 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Palio della Balestra e della Giostra del Saracino - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al Palio della Balestra di Sansepolcro ed alla Giostra del Saracino di Arezzo - manifestazione 1994, con inizio il 28 giugno 1994, si concluderà il 4 settembre 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie composte da centomila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 4 settembre 1994 alle ore 18, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 settembre 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti col il quartiere vincente la Giostra del Saracino di Arezzo per l'attribuzione del primo premio e con i primi tre balestrieri del Palio della Balestra di Sansepolcro per l'attribuzione del secondo, terzo e quarto premio di prima categoria.

L'abbinamento sarà effettuato dopo lo svolgimento delle due manifestazioni sulla base delle due graduatorie ufficiali fornite dai rispettivi comuni.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei concorrenti ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Nel caso di giudizio «ex-aequo» di più quartieri per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i quartieri classificatisi «ex-aequo» per tale posto. Nel caso di giudizio «ex-aequo» di più

balestrieri per l'attribuzione dei premi dal secondo al quarto, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei balestrieri giudicati «ex-aequo» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai balestrieri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati, separatamente al quartiere ed ai balestrieri, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le due manifestazioni cui è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Palio della Balestra e della Giostra del Saracino manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 30 agosto 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 4 settembre 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 1° settembre 1994.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla sig.ra Diana Fanasca Beltrame, collaboratore amministrativo contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 167

94A4861

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di ventiquattro ore consecutivo può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa all'installazione e manutenzione di sistemi elaborazione dati, sussistendo motivazioni riconducibili ad esigenze tecniche o comunque a ragioni di pubblica utilità come richiesto dall'art. 5 della legge n. 370/1934;

Decreta:

Alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente le attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
51	Attività di installazione, assistenza e manutenzione di prodotti e sistemi informativi (hardware e software) anche di telecomunicazioni, presso clienti e presso le aziende produttrici e installatrici	Per il personale addetto
	Gestione dei servizi informatici in rete	

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934, recante norme sul riposo domenicale e settimanale:

«Art. 5. — Il riposo di ventiquattro ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti. [La competenza a determinare le attività sopraelencate è ora del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n.721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, *n.d.r.*].

— Il D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

Nota al dispositivo

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934 si veda nelle note alle premesse.

94A4844

DECRETO 18 luglio 1994.

Determinazione del reddito convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1994 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e dei coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopraindicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1994 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1994 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 68.214.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4846

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara;

Vista la delibera del 28 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6, 9, 11, 12, 13 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6, 9, 11, 12, 13 e 17 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2

(Comma 1) La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

(Comma 2). Con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale persegue i detti fini preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, nonché mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative più idonee di volta in volta e prevalentemente nei territori di Massa-Carrara.

(Comma 3). La Fondazione amministra la partecipazione nella Società conferitaria fintanto che ne è titolare e può compiere ogni operazioni finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi . *(omissis).*

Art. 6

(Omissis).

(Comma 2) Il presidente e il vice presidente sono nominati dal comitato di amministrazione tra le personalità, anche esterne al consiglio stesso, più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e culturali della provincia di Massa-Carrara. Essi durano in carica quattro anni dalla data di accettazione della carica stessa e possono essere confermati

(Omissis).

(Comma 5) In caso di nomina interna, ciascuno degli enti di cui sopra provvederà alla nomina di un nuovo consigliere qualora quello originariamente designato venga nominato presidente e/o vice presidente ai sensi del secondo comma del presente articolo. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e saranno scelti tra le persone più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e culturali della provincia di Massa-Carrara. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente confermati.

(Comma 6). Alla scadenza del loro mandato si applicano indistintamente, per il presidente, il vice presidente e tutti i consiglieri, le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti

la nomina del presidente e del vice presidente, la determinazione della misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica.

(Omissis)

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 2). I membri del collegio sindacale verranno nominati dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili della provincia di Massa-Carrara: uno verrà scelto all'interno di una terna proposta dall'ordine provinciale dei dottori commercialisti di Massa-Carrara; uno verrà scelto all'interno di una terna proposta dall'albo dei ragionieri e periti commerciali di Massa-Carrara; uno verrà scelto tra nominativi proposti dal comune di Carrara. Ove l'ente, l'ordine e l'albo suddetti non effettuino le designazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, la nomina verrà effettuata dal consiglio di amministrazione tra i nominativi appartenenti agli iscritti al ruolo dei revisori contabili. Assume la carica di presidente del collegio il sindaco iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti più anziano in carica ovvero, in caso di pari anzianità in carica, il più anziano di età.

(Omissis).

(Comma 4). Ad essi si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità previste dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Comma 5). Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Omissis).

Art. 12.

(Comma 1). Per il presidente, il vice presidente, i consiglieri e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *c)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 2). Comunque essi non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società o enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Art. 13.

(Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ed ai consiglieri spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberanti della Fondazione, nella misura e con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione; sentito il collegio sindacale. Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberanti della Fondazione, nella misura e con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

(Comma 2). Ad essi spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 3). I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione fatto salvo il disposto dell'art. 12, primo comma, dello statuto — nella misura massima rappresentata dal doppio del compenso più alto tra quelli previsti per tali cariche. L'importo eccedente tale misura deve essere riversato alla Fondazione.

Art. 17.

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data della deliberazione delle modifiche del presente statuto permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandanti in corso alla data stessa; ad essi si applicano le norme di legge in materia di prorogatio degli organi amministrativi, nonché la normativa sulle incompatibilità di cui all'art. 12, primo comma, dello statuto.

(Comma 2). Solo qualora il presidente e/o il vice presidente siano nominati tra i componenti in carica del consiglio di amministrazione, le posizioni di consigliere rimaste vacanti per effetto della suddetta nomina verranno ricoperte, in via transitoria e per una sola volta: attraverso la nomina di uno o due consiglieri da parte dell'Associazione delle casse di risparmio italiane.

(Comma 3). Il presidente e/o il vice presidente, così nominati, permangono in carica quattro anni dall'accettazione della carica.

(Comma 4). La data di entrata in vigore del presente statuto è quella determinata con approvazione del Ministro del tesoro.

94A4850

DECRETO 28 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 22 nonché l'abrogazione del sesto comma dell'art. 3 e del quinto comma dell'art. 7 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 22 nonché la modifica concernente l'abrogazione del sesto comma dell'art. 3 e del quinto comma dell'art. 17 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

(Comma 3). Una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria viene assegnata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società medesima. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 6.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio sindacale;

d) il segretario generale.

Art. 8

(Omissis).

(Comma 2). Salvo quanto previsto dalla legge in materia di proroga degli organi amministrativi, i membri del consiglio rimangono in carica anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando subentrino i loro successori.

(Comma 3). Non possono ricoprire la carica di consiglieri e, se nominati, decadono immediatamente, coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro

Art. 9

(Omissis).

(Comma 2). Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale e ad altri addetti della Fondazione, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe dovranno dar notizia al consiglio delle decisioni assunte, secondo le modalità e i termini da quest'ultimo fissati.

(Comma 3).

(Omissis).

d) l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione dello statuto,

e) la nomina del presidente e del vice presidente,

f) la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale,

g) la nomina del segretario generale e del suo sostituto,

h) la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove previsto,

i) la costituzione di commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata dei compensi per i componenti esterni;

(Omissis).

Art. 13.

(Omissis)

(Comma 3) Non possono ricoprire la carica e, se nominati, decadono immediatamente, i membri del collegio sindacale che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero perdano i requisiti previsti dal presente statuto. Ad essi si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Omissis)

(Comma 5). Salvo quanto previsto dalla legge in tema di proroga degli organi di controllo i membri del collegio sindacale rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino a quando non subentrino i loro successori

(Omissis)

Art. 15.

(Omissis)

(Comma 3) Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 4). Ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non può assumere cariche di amministrazione e/o di sindaco effettivo in più di sei società partecipate dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali o medaglie di presenza.

(Comma 5). L'ammontare complessivo dei compensi annuali a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma non potrà superare il doppio del compenso annuo più elevato in essere al 31 dicembre per il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione medesima o delle società partecipante in cui essi ricoprono le cariche.

L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riservato alla Fondazione.

Art. 16.

(Comma 1). Il segretario generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto o deliberato dal consiglio di amministrazione.

(Comma 2). In particolare il segretario generale:

a) interviene con funzioni propositive e voto consultivo alle riunioni del consiglio;

(Omissis).

(Comma 3). In caso di assenza o impedimento del segretario generale ne esercita le funzioni il sostituto e in caso di assenza o impedimento anche di questi altra persona designata dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Art. 22.

(Comma unico). Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica al momento dell'entrata in vigore della presente norma statutaria mantengono il loro ufficio sino alla scadenza naturale del loro mandato e ciò anche in deroga al numero dei componenti il consiglio di amministrazione previsto all'art. 7, primo comma, salve le prescrizioni di cui all'art. 8, comma 3, e all'art. 13, comma 3.

94A4851

DECRETO 4 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 19 maggio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 13 e 14 nonché l'inserimento dell'art. 20 — disposizioni transitorie — nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7, 13 e 14 nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 20 — disposizioni transitorie — nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 7.

(Omissis).

(Comma 8). Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le norme che disciplinano il cumulo con altre cariche, di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 9) (ex comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di presidente, vice presidente e consigliere è .... *(Omissis).*

(Comma 10) (ex comma 8). In ogni caso, i consiglieri di amministrazione di cui alle ... *(Omissis).*

(Comma 11) (ex comma 10). Si applica il disposto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

(Omissis).

Art. 13.

Collegio sindacale

(Omissis).

(Comma 18). Ai componenti il collegio sindacale si applicano le norme che disciplinano il cumulo con altre cariche, di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabilite con decreto dal Ministro del tesoro.

(Comma 19) (ex comma 18). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di sindaco ... *(Omissis).*

Art. 14.

Compensi e rimborsi spese

(Omissis).

(Comma 5). Ferma la disciplina del cumulo delle cariche, di cui ai precedenti articoli 7 e 13, il compenso di cui al primo comma è cumulabile con quelli derivanti dalle eventuali cariche in organi di amministrazione e di controllo in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione; tuttavia ....*(Omissis);*

(Omissis).

Art. 20.

(Comma unico). Ove alla data del 1° giugno 1994 sia stato deliberato un progetto di concentrazione della conferitaria «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» con altri enti creditizi, le disposizioni sul cumulo delle cariche, di cui ai precedenti articoli 7, comma 8 e art. 13, comma 18, divengono operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

94A4849

DECRETO 8 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna;

Vista la delibera del 30 maggio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 6 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 6 e 17 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1994

Il Ministro DINI

ALLEGATO

FINALITÀ E SCOPI

Art. 2

(Comma 1) La Fondazione opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti interessati, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e del volontariato. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Ravenna, la Fondazione mantiene inoltre le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis)

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Art. 6

(Omissis)

(Comma 7) Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente per i partecipanti qualificati al capitale delle banche e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione e della cultura da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

(Omissis)

INCOMPATIBILITÀ

Art. 17

(Comma 1) Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche, disposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

(Comma 2) Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione. I componenti il consiglio di amministrazione, comunque, non possono ricoprire più di due cariche di vertice in organi amministrativi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

94A4813

DECRETO 8 luglio 1994

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Vista la determinazione presidenziale del 21 giugno 1994 con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 12 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 12 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1994

Il Ministro DINI

ALLEGATO

Art. 12

(Comma unico) Le incompatibilità relative alla nomina di consiglieri o revisori della Fondazione, quali consiglieri di amministrazione o sindaci della società conferitaria e delle società del gruppo bancario che ad essa fanno capo, sono stabilite dalla legge o da provvedimenti assunti dall'autorità di vigilanza in base alla legge. In ogni caso, quand'anche non vi fossero incompatibilità o limitazioni poste dalla legge o da provvedimenti come sopra assunti, il numero dei consiglieri della Fondazione che possono essere nominati nel consiglio di amministrazione della società conferitaria non potrà essere superiore a tre.

94A4814

DECRETO 8 luglio 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara;

Vista la delibera del 31 maggio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6 e 17 dello statuto.

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6 e 17 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

(Comma 3). I consiglieri sono nominati:

due dall'amministrazione comunale di Carrara, fra persone nate o residenti nel comune di Carrara;

uno dall'amministrazione comunale di Massa, fra persone nate o residenti nel comune di Massa;

uno dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara, fra persone nate o residenti nei comuni della Lunigiana;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel comune di Carrara;

due dall'associazione delle Casse di risparmio italiane su indicazione del presidente della Fondazione, sentito il consiglio di amministrazione, di cui almeno uno fra persone nate o residenti nel comune di Carrara;

uno dal prefetto di Massa Carrara, fra persone nate o residenti nel comune di Carrara;

(Omissis).

Art. 17.

(Omissis).

(Comma 2). Solo qualora il presidente e/o il vice presidente siano nominati tra i componenti in carica del consiglio di amministrazione, le posizioni di consigliere rimaste vacanti per effetto della suddetta nomina verranno ricoperte, in via transitoria e per una sola volta: attraverso la nomina di uno o due consiglieri da parte dell'Associazione delle Casse di risparmio italiane, su indicazione del presidente della Fondazione, sentito il consiglio di amministrazione.

(Omissis).

94A4815

DECRETO 19 luglio 1994.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 26 luglio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito, il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 15 luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 87.163 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'importo dell'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 7,50% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha

la durata di cinque anni con inizio il 26 luglio 1994 e scadenza il 26 luglio 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti.

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa, esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxmborg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verrà effettuato il versamento di quanto dovuto per i titoli assegnati,

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere presentata con una delle modalità seguenti:

a) inoltro in apposito modulo inscrito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato,

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 26 luglio 1994, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 21 luglio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 26 luglio 1994, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 21 luglio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 22 luglio 1994, rilevata con le modalità di cui alla suddetta legge del 12 agosto 1993.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 26 luglio 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 26 luglio di ciascun anno a partire dal 1995 e sino al 1999. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevate dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 26 luglio di ciascun anno dal 1995 al 1999, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale

potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4816

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Takeda Italia farmaceutici S.p.a., stabilimento di Catania, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Takeda Italia farmaceutici S p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Takeda Italia farmaceutici S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel febbraio 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Catania preordinato alla produzione farmaceutica comportante investimenti fissi ammissibili per 700 milioni di lire ed una occupazione a regime di 9 unità con un incremento di 5 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Catania presentato dalla Takeda Italia farmaceutici S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 39.791 milioni di lire, è determinato in 126 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 392 milioni di lire, di cui 112 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 147 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 2 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n 1 Bilancio, foglio n 153

94A4820

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Cementeria di Augusta S.p.a., stabilimento di Augusta, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Cementeria di Augusta S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Cementeria di Augusta S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) preordinato alla produzione di cemento comportante investimenti fissi ammissibili per 11.264 milioni di lire ed una occupazione a regime di 148 unità con un decremento di 20 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Delibera

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) presentato dalla Cementeria di Augusta S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 42.155 milioni di lire, è determinato in 1.689,6 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 4.505 milioni.

Il contributo in conto interessi è determinato in 1.691 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 25 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 152

94A4821

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società C.I.R. - Cartiera di Chieti S.p.a., stabilimento di Chieti, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società C.I.R. - Cartiera di Chieti S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del Mediobanca;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la C.I.R. - Cartiera di Chieti S.p.a., ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Chieti preordinato alla produzione di carta da stampa comportante investimenti fissi ammissibili per 91.500 milioni di lire ed una occupazione a regime di 468 unità con un incremento di 35 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Chieti presentato dalla C.I.R. - Cartiera di Chieti S.p.a., è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 36.750 milioni di lire, è determinato in 13.725 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 36.300 milioni di lire.

Il contributo in c/interessi è determinato in 7.402 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 100 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 151

94A4822

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.), stabilimento di Foggia, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.) comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer.

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti.

Considerato che la Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.) ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Foggia preordinato alla produzione di lamiere per aerei comportante investimenti fissi ammissibili per 14.400 milioni di lire ed una occupazione a regime di 420 unità con un incremento di 238 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Foggia presentato dalla Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 23 140 milioni di lire, è determinato in 4.186,8 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 8.040 milioni di lire, di cui lire 2.280 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in 3.279,8 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 29 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio foglio n. 150

94A4823

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Moplefan sud S.r.l., stabilimento di Battipaglia, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 10 novembre 1979, del 23 giugno 1983, del 14 marzo 1985 e del 3 maggio 1989, n. 233, relativi alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ed i relativi aggiornamenti di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990;

Visto il primo, il secondo e il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, approvati dal CIPE il 29 dicembre 1986, il 3 agosto 1988 e il 29 marzo 1990;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Moplefan sud S.r.l. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Moplefan sud S.r.l. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1991, concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Battipaglia (Salerno) preordinato alla produzione di film polipropilenico biorientato comportante investimenti fissi ammissibili per 71.000 milioni di lire ed una occupazione a regime di 120 unità;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Battipaglia (Salerno) presentato dalla Moplefan sud S.r.l. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili, è determinato in L. 16.124.190.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in L. 29.439.840.000, di cui lire 1.800 milioni per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in lire 12.271.210.000.

L'onere di collaudo è stabilito in 114 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 149

94A4824

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Enichem S.p.a (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Assemini, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI ai sensi del predetto art. 74 l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del Cis;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Assemini (Cagliari) attraverso la realizzazione di un impianto di incenerimento di residui clorurati comportante investimenti fissi ammissibili per 11.340 milioni di lire ed una occupazione a regime di 6 unità con un incremento di 6 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Assemini (Cagliari) presentato dalla Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli **63 e 69 del testo unico approvato con decreto del** Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto **dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 144.914 milioni di lire, è** determinato in 1.701 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 4.536 milioni di lire.

Il contributo in c/interessi è determinato in 1.850 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in L. 24.720.000.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 148

94A4825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 25 maggio 1994.

Revoca del contributo concesso al «Cons. Alfa S.c.r.l. - Icori», per la realizzazione del progetto «Real. strutt. turistiche ricettive».

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 26 luglio 1990 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Cons. Alfa S.c.r.l. - Icori»;

Vista la nota del 26 aprile 1994 con la quale la regione Campania ha reso noto che il suddetto concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al «Cons. Alfa S.c.r.l. Icori» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 maggio 1994

Il capo del Dipartimento: TORDA

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI FINANZIATI REGIONE CAMPANIA

Localizzazioni	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Avellino					
Calabritto	Real. strutt. tur. ricet. Limitatamente a: - residence ed impianti di risalita	Cons. Alfa S.c.r.l./Icori	5 645	1 383	72,61

94A4423

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1994, n. 466** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214». I DD.LL. n. 485/1993, n. 72/1994 e n. 214/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994, n. 76 del 1° aprile 1994 e n. 126 del 1° giugno 1994).

Art. 1.

1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302 ***(a)***, è autorizzata la spesa di *lire 20.000 milioni* per l'anno 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per *lire 20.000 milioni*, delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ***(b)***, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente.

2-bis. *Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma prevista al comma 1 è destinata all'erogazione di un contributo* una tantum *per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302* ***(a)***, *che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione del finanziamento è stabilita dal Comitato istituito dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165* ***(b)***.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 302/1989 reca la disciplina del credito peschereccio di esercizio. Si trascrive il testo del relativo art. 17.

«Art. 17. — 1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo art. 20».

(b) Il testo vigente del primo comma dell'art. 10 e dell'art. 23 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) è il seguente:

«Art. 10, primo comma. — È istituito presso il Ministero della marina mercantile il "Fondo centrale per il credito peschereccio" per i fini indicati nel successivo art. 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

«Art. 23 (Concessione dei contributi a fondo perduto). — *La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:*

a) *il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;*

b) *il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;*

c) *due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;*

d) *un funzionario del Ministero del tesoro;*

e) *quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'art. 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;*

f) *tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca designati dalle associazioni stesse,*

g) *due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria,*

h) *quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima,*

i) *un rappresentante delle industrie conserviere;*

l) *un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre*

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile *I componenti di cui alle lettere* c), d), e), f), g), h), i) *e* l) *del primo comma possono essere confermati una sola volta.*

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'art 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'art. 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4898

Testo del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994), coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1994, n. 467 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria, nonché dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 100, 7 giugno 1993, n. 179, 6 agosto 1993, n. 278, 5 ottobre 1993, n. 397, 4 dicembre 1993, n. 497, 1° febbraio 1994, n. 79, e 31 marzo 1994, n. 218». Il D.L. n. 20/1993 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1993). Gli altri DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto (il D.L. n. 179/1994 conteneva anche norme di edilizia sanitaria), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1993, n. 185 del 9 agosto 1993, n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994 e n. 126 del 1° giugno 1994).

Art. 1.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro-capite,* secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 ***(a)***, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993 ***(b)***, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993 ***(c)***.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 *(d)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito».

6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

(a) Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 539/1992 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano) sostituisce il comma 4 dell'art. 19 della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, con il seguente: «4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresì, la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni».

(b) Il D.M. 31 marzo 1993 reca: «Disposizioni concernenti il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale».

(c) L'O.M. n. 2316/FPC reca: «Differimento dei termini di cui all'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 recante ulteriore proroga della sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Con successivo provvedimento da emanarsi, d'intesa con i Ministri interessati, entro il 31 marzo 1993 saranno definite le modalità per il recupero del carico sospeso».

(d) L'art. 3 del D.L. n. 678/1981 modifica l'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Il terzo capoverso di detto art. 3, corrispondente all'attuale ottavo comma del citato art. 25, come sopra modificato, è così formulato: «L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. *L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative e prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito*».

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 *(a)*, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

(a) Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) prevede che: «La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali».

Art. 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 *(a)*, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 *(b)*, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 *(c)*, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

(a) Il D.L. n. 27/1988 reca: «Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria». Si trascrive il testo del comma 3 del relativo art. 5: «Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 [attività, cui è destinato l'importo di lire 850 miliardi a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988, da individuare con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, *n.d.r.*] viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405».

(b) Il D.Lgs. n. 256/1991 reca: «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

(c) Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991, recante attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), è il seguente:

«Art. 6 *(Borse di studio)*. — 1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2, in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova.

3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all'art. 2, comma 2.

4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con le modalità contenute nella stessa.

5. Si applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

Art. 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 ***(a)***, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ***(b)***, è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.».

(a) Il D.L. n. 443/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria». Si trascrive il testo dei commi da 2 a 4-*bis* del relativo art. 9:

«2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulle prescrizioni e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro ventiquattro ore. Per ogni comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità in data 28 luglio 1984 [modificativo del D.M. 20 marzo 1980, concernente "Presentazione da parte delle imprese farmaceutiche di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome", *n.d.r.*], pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.

4. L'inosservanza delle diposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali.

4-*bis*. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci».

(b) Il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) prevede che: «Il Ministro della sanità accerta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche mediante lettura ottica e delle commissioni professionali di verifica ed acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4899

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze n. 8740 del 27 gennaio 1994 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Latina riportato in catasto dello stesso al foglio 167 mappali 894, 890 (30/parte), 892 (51/parte), 227, 235, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 729, 730, 731, 732, 750, 751, 763, 764, per una superficie di mq 1997.

94A4865

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 luglio 1994

Dollaro USA	1584,46
ECU	1919,10
Marco tedesco	1003,78
Franco francese	293,80
Lira sterlina	2423,91
Fiorino olandese	894,57
Franco belga	48,798
Peseta spagnola	12,196
Corona danese	255,46
Lira irlandese	2396,50
Dracma greca	6,640
Escudo portoghese	9,826
Dollaro canadese	1145,42
Yen giapponese	16,163
Franco svizzero	1185,09
Scellino austriaco	142,67
Corona norvegese	230,37
Corona svedese	204,86
Marco finlandese	305,35
Dollaro australiano	1173,29

94A4931

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Istituto finanziario per l'industria edilizia - Finance S.p.a. (Comunicazione n. 94006926 del 13 luglio 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni negoziate al mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Istituto finanziario per l'industria edilizia - Finance S.p.a. (*)	21,02 Gian Carlo Borini	9,05 (Allegato *A*) S.s. Acara

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992

94A4869

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale per l'acquisizione e sistemazione di area da adibire a verde attrezzato in località Filetto del comune di Senigallia.

Con deliberazione n. 61 del 21 aprile 1994 il commissario straordinario, nell'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ha deliberato di approvare ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, e dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Senigallia per acquisizione e sistemazione di area da adibire a verde attrezzato in località Filetto

94A4875

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco, redatto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 49/1992, delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni aventi la sede legale o la rappresentanza in uno Stato della CEE, che hanno comunicato di voler operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi nei «grandi rischi». (Situazione al 30 giugno 1994)

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede sociale o stabilimento	*Rami (*)*	*Data attestazione*	*Data nomina (**)*
1) Aegon Ins. Co. Ltd. - Emma House - Edenbridge Kent	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
2) AETNA National Accounts Ltd. - America House Two America Square - London EC3M 2LU	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	26-8-1993	
3) AGF IART rappr. generale per la Gran Bretagna - AGF House 41, Botolph Lane - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	18-3-1992	
R.F. AGF-IART rapp. gen. per l'Italia - Via Borgognona, 3 - 20122 Milano			21-2-1994
4) Alliance Assurance Co. Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
R.F. Dr. Giorgio F. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			18-8-1992
5) Assicurazioni Generali - Rappr. generale per la Gran Bretagna - Fenchurch Street 117 - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3, 10	13-2-1992 15-3-1993	
R.F. Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			23-6-1992
R.S. Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			4-11-1992
6) Atlas Assurance Co. Ltd. - Royal Exchange - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F. Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano			23-7-1992
7) AXA Marine and Aviation Insurance Ltd. - Maritime House, West Street - Farnham-Surrey	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	29-7-1992	
R.F. Mario Pascucci e/o C.R.A. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino			11-3-1992
8) Britannia Steam Ship Ins. Association Ltd. - New City Court, 20 St. Thomas Street - London	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16	13-2-1992	
9) British and Foreign Marine Ins. Co. Ltd. - New Hall Place - Liverpool	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15	13-2-1992	
R.F. Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi, 9 - 16121 Genova			24-3-1992
10) British Engine Ins. Ltd. - Longridge House - Manchester	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
11) British Marine Mutual - Walsingham House 35 Seething Lane - London EC3N 4DQ	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15	9-2-1993	
R.F. Piaggio Giulio - Via Luigi Pirandello, 12/6 - Genova			22-2-1993
12) C.A.M.A.T. Rappresentanza Generale per il Regno Unito - 49 Leadenhall Street - London EC3A 2BE	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	29-3-1994	
R.F. Società Italiana Ass.ni e Riass.ni - Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova			21-2-1994
13) Cigna Ins. Co. of Europe - Rappr. gen. per la Gran Bretagna - Kent House - Lower Stone Street - Maidstone Kent	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F. Cigna Italy S.r.l. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma			8-1-1993
14) CNA International Reinsurance Company Ltd. - Fountain House 125-135, Fenchurch St. - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. = Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
15) Commercial Union Assurance Co plc - St Helen's Undershaft - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
16) Cornhill Insurance - P.o Box 10 - 57 Ladymead - Guilford - Surrey GU1 1DB	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	12-1-1993	
17) Credit and Guarantee Ins Co plc - Surety House, Lyons Crescent - Tonbridge Kent	14, 15, 16	13-2-1992	
18) Eagle Star Ins Co Ltd. - 60 St Mary Axe - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
19) Engineering Insurance Company Ltd - Ibex House - Minories - London EC3N 1DY	4, 6, 7, 8, 9, 13, 16	20-9-1993	
20) English & American Ins. Co Ltd. - Three Quais, Tower Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
21) English & Scottish Maritime and General Ins ce Co Ltd - Maritime House, WeST Street - Farnham-Surrey	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15	29-7-1992	
R F.: Mario Pascucci c/o C.R A. - Via Consolata, 3 - 10122 Torino			11-3-1992
22) Excess Ins Co Ltd. - The Warren Worthing West Sussex - Liverpool	4, 5 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
23) Factory Mutual Insurance Co. Ltd. - South Side, 105 Victoria St. - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F.: Factory Mutual Intern. Italia S r.l - V.le Curreno, 41 - 10133 Torino			5-10-1992
24) Fuji International Ins. Co. Ltd - Three Quays, Tower Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
25) General Accident Fire and Life Assurance Co. plc - Pitheavlis Perth - Scotland	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F.: Sig Curzon Michael Barry c/o rapp. gen. per l'Italia Via SS Giacomo e Filippo, 15 16100 Genova			6-5-1992
26) General Surety & Guarantee Co Ltd - P.O. Box 10 - Wilmslow, Cheshire	15	13-2-1992	
27) Gerling - Konzern (rappr Gran Bretagna) - 50 Fenchurch Street - London EC3M 3JY	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	4-1-1993	
R F · Gerling Italia S r l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano			17-11-1992
28) GRE Ltd - Royal Exchange - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F.: Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano			23-7-1992
29) Great Lakes Reinsurance - 1, Minster Court Mincing Lane London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	29-7-1992	
R.F.: Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento			17-7-1992

R F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art 26 del decreto legislativo n 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
30) Ins Co of North America Ltd. - Kent House, Lower Stone Street - Maidstone Kent	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 14 15, 16	13-2-1992	
31) Koa Insurance Company (Europe) Ltd - 8 Devonshire Square - London EC2M 4PL	6	29-3-1994	
R.F Strazzera Libio - Via Borgognona, 3 - 20122 Milano			3-6-1994
32) Landmark Ins Co (U.K) Ltd. - 110 Fenchurch Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R F AIG Europe S A - Rapp gen per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano			27-10-1992
33) Legal & General Assurance Society Ltd - Southgate House, 15 Cannon Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
34) Legal and General Ins ce Co. Ltd - Temple Court 11 Queen Victoria Street - London EC4N 4TP	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 13, 14, 15, 16	15-3-1993	
35) Liberty Mutual Ins. Co Ltd - St. Claire House - 30-33 Minories - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
36) Liverpool and London Steam Ltd - Royal Liver Building - Liverpool L3 1HU	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15	2-4-1993	
37) Lloyds of London - 1, Lime Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	13-2-1992	
R F Dr Alliata di Villafranca G - Via Sigieri, 14 - 20135 Milano			11-3-1992
38) London & Edimburgh Ins Co Ltd - The Warren - Worthing West Sussex	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
39) Malvern Ins Co Ltd - Minster House, Arthur Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
40) Maritime Ins Co Ltd - Surrey Street - Norwich	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
R F · D'Onofrio c/o Onello Apuzzo S p a - Via Pantano, 26 - 20122 Milano			7-4-1992
41) Minster Ins Co Ltd. - Minster House, Arthur Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
42) Mytilus Insurance Company - York Road - London SE1 7NA	8, 9, 11, 12, 13, 15	4-3-1994	
R F Società Shell Italia S p a - Via Londonio, 2 - Milano			1-2-1994
43) Namur-Ins of Credit rapp gen de Les Ass ces du Credit s a (B) - 22, Park Street - Croydon	14, 15	13-2-1992	
R F. Assicuratrice Edile S.p a - Via de Togni, 2 - 20123 Milano			3-8-1992
44) National Vulcan Engineering Ins Group Ltd. - Leadenhall Court, 1 Leadenhall Street - London	4, 7, 8, 9, 16	13-2-1992	
R F · Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino - Via XX Settembre, 59 - 16121 Genova			18-8-1992
45) Navigators & General Ins Co. Ltd. - 1 Threadneedle Street - London	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15	13-2-1992	
46) NICEL - Nissan Ins Co. Ltd. - Scimitar House 23 Eastern House - Romford (Essex)	7	13-2-1992	
R F · KPMG Fides Fiduciaria S p a - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano			25-5-1993

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa

	Denominazione/Sede sociale e stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
47)	Nippon Ins. Co. of Europe Ltd. - Three Quays, Tower Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
	R.F. Nippon Ins. Co. rappr. gen. per l'Italia - Piazza Velasca, 5 - 20122 Milano			2-12-1992
48)	Northern Star Ins. Co. Ltd. - Barton House, Eastgate Street - Gloucester	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3, 10	13-2-1992 26-3-1993	
	R.F. Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			5-5-1992
	R.S. Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			16-11-1992
49)	Norwich Union Fire Ins. Co. Ltd. - Surrey Street - Norwich	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
	R.F. D'Onofrio c/o Onello Apuzzo S.p.a. - Via Pantano, 26 - 20122 Milano			9-4-1992
50)	Palatine Ins. Co. Ltd. - Leaden hall Street 71-77 - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
51)	Pan Financial Ins. Co. Ltd. - International House, World Trade Centre, 1 St. Katharine's Way, London	14, 16	13-2-1992	
	R.F. Pan Financial rapp. gen. per l'Italia - Via Amedei, 6 - 20123 Milano			29-9-1992
52)	Pearl Assurance Public Ltd. Co. - The Pearl Center - Lynchwood - Peterborough	5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
53)	Phoenix Assurance plc - Leadenhall Court, 1 Leadenhall Street - London	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
	R.F. Di Giorgio F. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			18-8-1992
54)	Polygon Ins. Co. (UK) - Three Quays, Tower Hill - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
55)	Provincial Ins. Co. plc - Stramongate Kendal - Cumbria	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
56)	Prudential Assurance Co. Ltd. - Lancaster House, 33 High Street - Islington - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
57)	QBE International Ins.ce Ltd. - 14, Fenchurch Avenue London EC3M 5BS	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	15-3-1993	
58)	Royal Exchange Assurance Co. Ltd. - Royal Exchange - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
	R.F. Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano			23-7-1992
59)	Royal Ins. Ltd. - New Hall Place, Old Hall Street - Liverpool	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
	R.F. Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi, 9 - 16121 Genova			24-3-1992
60)	Royal Insurance (Global) Ltd. - 34/36 Lime Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
	R.F. Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi 9 - 16121 Genova			24-3-1992
61)	Royal Reinsurance Co. Ltd. - 24/B Lime Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

Denominazione Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
62) Scottish Union & National Ins. Co. - 32-34 St. Andrew Square - Edimburgh	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F. D'Onofrio c/o Onello Apuzzo S.p.a. - Via Pantano 26 - 20122 Milano			7-4-1992
63) Sea Ins. Co. Ltd. - 1 Bartholomew Lane - London	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
R.F. Mr. U. Pino Ditta Vittoria Pino - Via XX Settembre 59 - 16121 Genova			18-8-1992
64) Sirius (UK) Insurance plc - 14, Fenchurch Avenue - London	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	13-2-1992	
65) St. Paul Internatinal Insurance Company Ltd - The St. Paul House, 27 Camperdown St. - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
66) St. Paul Reinsurance Company Ltd. - Lime St. 15/18 - Forum House - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	28-2-1992	
67) Star Assurance Society Ltd. - 1 Threadneedle Street - London	4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
68) Sun Alliance & London Ins. plc - 1 Bartholomew Lane - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F. Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			18-8-1992
69) Sun Ins. Office Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
R.F. Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			18-8-1992
70) Sunderland Marine Mutual Ins. Co. Ltd. - c/o Salvus Bain Management Ltd. 5 The Esplenade Sunderland SR2 7BQ	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	10-12-1993	
71) Taisho Marine and Fire Ins. Co. Ltd. - Unit 1/4/E, Plantation House 31-35 - Fenchurch Street London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	2-12-1992	
72) Terra Nova Insurance Ltd. - 41/43 Mincing Lane - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
73) The British Aviation Ins. Co. Ltd. - 110-112 Fenchurch Street - London	5, 7, 11	13-2-1992	
74) The Chiyoda Fire & Marine Ins. ce Co. Ltd. - Norwich Winterthur House Rose Lane - Norwich NR1 1JY	4, 5, 6, 7, 8 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	27-7-1993	
75) The City Fire Insurance Co. Ltd. - Asia House, 31 33 Lime Street - London	8, 9	13-2-1992	
76) The Guardian Royal Exchange Ass. plc - Royal Exchange - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F. Allrisks S.p.a. - Corso Italia, 15 - 20122 Milano			23-7-1992

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
77) The Indemnity Marine Ass. Co. Ltd. - 1 St. Helen's Undershaft - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
78) The London Assurance - 1, Bartholomew Lane - London	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			18-8-1992
79) The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd. - Leadenhall Street - London	4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16	13-2-1992	
80) The Northern Ass. Co. Ltd. - 1, St. Helen's Undershaft - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
81) The Ocean Marine Ins. Co. Ltd. - 1, St. Helen's Undershaft - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
82) The Threadneedle Ins. Co. Ltd - 1, Threadneedle Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	13-2-1992	
83) The Union Marine and General Ins. Co. Ltd. - 1, Bartholomew Lane - London	4, 5, 6, 7, 11, 12	13-2-1992	
R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			18-8-1992
84) Through Transport Mutual Insurance Association of Europe Ltd. - Holland House, 1-4 Bury Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	30-3-1992	
R.F.: C.M.A. Management Consultants S.r.l. - Via Gregoriana, 56 - Roma			19-10-1993
85) Toa Re Ins. Co. Ltd. - Lime St. 37/39, ground floor - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
86) Tokio Marine and Fire Ins. Co. Ltd. - 150 Leadenhall St. - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
87) Trade Indemnity Group plc - 12-34 Great Eastern Street - London	14, 15, 16	13-2-1992	
88) UIC Ins. Co. Ltd. - Lime St. 15/18 - Forum House - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F.: FINA Italiana - Via Rossini, 6 - 20122 Milano			6-4-1992
89) Winterthur Ins. Co. Ltd. - St. Helen's, 1 Undershaft - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano			24-6-1992
90) Yasuda Kasai Of Europe Ltd. - 4 Floor Moorgate Hall - 155 Moorgate - London EC EM 6XB	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3	12-4-1994 12-4-1994	
91) Zurich Int. (UK) Ltd. - Zurich House, Stanhope Road - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13-2-1992	
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano			9-4-1992
92) Zurich Re (UK) Ltd. - The Zurich Building 90, Fenchurch Street - London	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	18-3-1992	
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano			24-6-1992

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
93) Abeille Assurances - Rue de la Victoire, 52 Cedex 09 - 75455 Paris	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	22-7-1992	
R.F.: Abeille ass. rapp. gen. per l'Italia - Via Leopardi, 15 - 20123 Milano			18-1-1993
94) AGF-IART - 87, Rue de Richelieu Cedex 02 - 75060 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: AGF-IART rapp. gen. per l'Italia - Via Borgogna, 3 - 20122 Milano			4-2-1993
95) AIG Europe S.A. (già UNAT) - Tour American International Cedex 46 - 92079 Paris La Defense 2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: AIG Europe S.A. Rapp. Gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano			5-3-1992
96) AXA IARD - La Grande Arche Paroi Nord Cedex 41 - 92044 Paris	4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 8 (escl. rischio cedimento terreno), 14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza e credito all'esportazione), 16 (escl. rischi dell'occupazione)	21-2-1992	
97) AXA IARD Mutuelle - 14, Rue de Londres Cedex 09 - 75440 Paris	4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 8 (escl. rischio cedimento terreno), 14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza)	21-2-1992	
98) Cigna Insurance Company of Europe SA-NV Rappr. Generale per la Francia - Rue Ballu 14 - 75009 Paris	7, 8, 9, 13, 16	27-12-1993	
R.F.: Cigna Italy S.r.l. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma			1-7-1993
99) COFACE - Compagnie Française pour le Commerce Exterieur S.A. - 10-12 Cours Michelet Cedex 51 - 92065 Paris La Defense	7, 8, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: Pierre Dalberto - Via Campiero, 14 - 20123 Milano			2-4-1992
100) Commercial Union IARD - 104, Rue de Richelieu Cedex 02 - 75077 Paris	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	21-2-1992	
101) Factory Mutual Ins. Co. Ltd. Rappr. Gen. per la Francia - Parc des Glaisins B.P. 117 - 74941 Annecy Le Vieux	7, 8, 9, 16	21-2-1992	
R.F.: Factory Mutual Intern. Italia S.r.l. - Viale Curreno, 41 - 10133 Torino			23-9-1992
102) Gan Incendie Accidents S.A. - 2, Rue Pillet-Will - 75448 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: Jean Pierre Audinot c/o Gan inc. accid. - Via Guidubaldo del Monte 45 - 00197 Roma			26-3-1992
103) General Acc. Fire and Life - Rappresentanza generale per la Francia - 40, Rue Laffitte - 75440 Paris	5, 6, 7, 11, 12	21-2-1992	
R.F.: Sig. Curzon Michael Barry c/o Rapp. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova			15-6-1992
104) Gerling Konzern - Rappr. gen. per la Francia - 111/113 Rue de Longchamp - 75116 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16	25-11-1992	
R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l - Via Appiani, 12 - 20121 Milano			26-5-1992

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
105) L'Equité Compagnie d'Assurances - 32, Rue de Mogador - 75009 Paris	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	21-2-1992	
106) La Concorde S.A. - 5, Rue de Londres, Cedex 09 - 75456 Paris	5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 3, 10	21-2-1992 2-4-1993	
R.F. Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			30-10-1992
R.S. Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			30-10-1992
107) Les Mutuelles du Mans Assurances IARD - 19/21, Rue Chanzy - 72030 Le Mans Cedex	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
108) Namur Les Assurances du Crédit - Rappr. gen. per la Francia - 6, Rue Pierre et Marie Curie - B.P. 629 - 60206 Compiegne	14, 15	21-2-1992	
R.F. Assicuratrice Edile S.p.a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano			3-8-1992
109) Royal International Insurance - Rappr. gen. per la Francia - 149, Rue Montmartre - 75002 Paris	8, 9, 13, 15, 16	21-2-1992	
R.F. Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi, 9 - 16121 Genova			16-4-1992
110) S.F.A.C. - Société Française d'Assurance Credit - 1, Rue Euler - 75008 Paris	14, 15	21-2-1992	
R.F. Pierre Dalberto - Via Campiero, 14 - 20123 Milano			28-7-1993
111) Sofrascau - Société Française d'Assurance Cautionnements - Avenue du President Wilson Immeuble Scor 1, Cedex 39 - 92074 Paris La Defense	15	21-2-1992	
R.F.. Sig. E. Gavazzi c/o Vittoria Riass - Via Quarenghi, 27 - 20151 Milano			27-2-1992
112) UAP - Incendie Accidents - 2-4, Rue Jules Lefevre, Cedex 09 BP 44909 - 75427 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
113) UNI Europe Ass. Mutuelle - 24, Rue Drouot, Cedex 09 - 75425 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
114) UNI Europe Ass.ce - 24, Rue Drouot - 75009 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
115) Winterthur Europe Assurances S.A. - Rappr. gen. per la Francia - Tour Winterthur, Cedex 18 - 92085 Paris La Defense	6, 7, 8, 9, 12, 13, 16	21-2-1992	
R.F.. Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano			29-6-1992
116) Yorkshire Ins. Co. Ltd - Rappr. gen. per la Francia - 40, Rue Laffitte, Cedex 09 - 75440 Paris	6, 7, 12	21-2-1992	
R.F. Sig. Curzon Michael Barry c/o Rappr. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova			15-6-1992
117) Zurich International France - 14, Boulevard Poissonière - B.P. 259-09 Paris	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F. Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano			12-3-1992

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. = Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
118) Allgemeine Kreditversicherung Aktiengesellschaft - Ernst-Ludwi-Strabe 2 - 55116 Mainz	14	22-9-1993	
R.F.: Paolo Conci - Via Grazioli, 77 - Trento			21-7-1993
119) Allianz Versicherungs AG - Koniginstrabe 28 - Munchen 44	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni S.p.a. - P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano			10-8-1992
120) Assicurazioni Generali Rappr. gen. per la Germania - Kurt Schumacher str. 31 - Frankfurt am Main 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			22-7-1992
121) Bayerische Versicherungsbank AG - Ludwigstrab 21 - Munchen 22	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni S.p.a. - P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano			10-8-1992
122) Colonia Versicherung AG - Colonia Allee 10-20 - Koln 80	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	10-4-1992	
R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.a. - Via Camperio, 2 - 20123 Milano			26-10-1992
123) Delvag Luftfahrtversicherungs AG - Gertrudenstr. 30-36 - Koln	5, 7, 8, 9, 11, 13, 16	15-6-1992	
124) Deutscher Lloyd Versicherungs AG - Karlstrab 10 - Munchen 2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 3, 10	15-6-1992 24-2-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			24-2-1992
R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			30-10-1992
125) Erste Allgemeine Versicherungs AG - Sonnenstrabe 31 - Munchen 2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			25-2-1992
126) FM Insurance Company Ltd. Direktion fur Deutschland - Eschersheimer Landstrasse 55 - Frankfurt, 1	8, 9, 16	22-10-1992	
R.F.: Factory Mutual Intern. Italia S.r.l. - V.le Curreno, 41 - 10133 Torino			23-9-1992
127) Frankfurter Versicherungs AG - Taunusanlage 18 - Frankfurt am Main 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Allianz Pace Ass.ni e Riass.ni S.p.a. - P.zza Cavour, 5 - 20121 Milano			10-8-1992
128) General Accident Fire and Life Ass. Co. - Otto Volger str. 15 - 6231 Sulzbach/TS	5, 6, 7, 12	15-6-1992	
R.F.: General Accident Rappr. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - Genova			29-6-1992
129) Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs AG - Von Werth Strasse 4-14 - Koln 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 lett. d, e, f, g, h, i, j, k	22-10-1992	
R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l. - Via Appiani, 12 - 20121 Milano			11-6-1992
130) Gerling Konzern Speziale Kredit Versicherungs AG - Hohenzollenring 62 - Koln 1	14, 15, 16	18-2-1992	
R.F.: Sig. M.H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l. - Via Appiani, 12 - 20121 Milano			11-5-1992

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. = Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
131) Gothaer-Kredit Versicherung AG - Kaiser Wilhelm Ring 3/5 - Koln 1	9, 14, 15, 16	18-2-1992	
R.F.: Sig. Helm Peter Krach - c/o Gothaer Versicherungsbank Italien - via B. Zenale, 15 - 20123 Milano			21-10-1992
132) Gothaer Versicherungsbank VVAG - Kaiser-Wilhelm Ring 23-25 - Koln 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 14 lett. c	22-10-1992	
133) Hdi Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. - Riethorst 2 - Hannover Lahe	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: ITAS Assicurazioni S.p.a. - Via Mantova, 67 - Trento			7-9-1992
134) Helvetia Versicherungs AG - Berliner Strasse 56-58 - Frankfurt am Main	5, 7, 8, 9, 11, 13, 16 lett. d, e, f, h, i, j, k	1-12-1992	
R.F.: De Puppi Fabio c/o Helvetia Assicuraz.			16-12-1993
135) Hermes Kreditversicherungs AG - Friedensallee 254 - Hamburg 50	14, 15, 16	15-6-1992	
R.F.: Morettini Mario - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma			30-3-1993
136) Nordstern Allgemeine Versicherungs AG - Gereonstrasse 43-65 - Koln 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Nordstern Colonia Ass.ni Danni S.p.a. - Via Camperio, 2 - 20123 Milano			11-8-1992
137) Royal International Direktion Bundesrepublik Deutschland - Theaterstrasse, 13 Aachen	4, 5, 6, 7, 12, 13, 8 ad esclusione lett. c, 16 ad esclusione lett. a, b, c	9-12-1992	
R.F.: Dr. Mondini Bruno - Via Fieschi, 9 - 16121 Genova			14-8-1992
138) Tela Versicherung AG - Rechtsreferat Prannerstrasse, 8 - Munchen 2	8, 9, 16	14-9-1992	
R.F.: KPMG Fides Fiduciaria S.p.a. - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano			11-11-1992
139) UAP International Allgemeine Versicherungs AG - Neumarkt 15 - 6600 Saarbrucken	5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Uap Italiana S.p.a. - P.zza della Vittoria, 9 - Genova			3-3-1993
140) Unat Direction fur Deutschland - Oberlindau 76-78 - 6000 Frankfurt 1	5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 lett. d, e, f, h, i, j, k	24-2-1993	
R.F.: William Rigby c/o Unat S.A. - Via Valcava, 6 - 20155 Milano			21-12-1992
141) Victoria Versicherung AG - Victoriaplatz 1 - 4000 Dusseldorf	9, 11, 13, 8 (escl. danni ai beni da energia nucleare), 16 (escl. rischi occupazione, insuff. entrate, perdita valore venale, intemperie, perdite pecuniarie non commerciali, altre perdite pecuniarie)	13-3-1992	
142) Winterthur Europe Versicher SA - Rappr. gen. per la Germania - Leopoldstr. 204 - Munchen 40	6, 7, 12, 13, 16 lett. d, e, f, h, j, k, Gruppo F (incendio ed altri danni ai beni)	15-6-1992	
R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano			24-6-1992
143) Wurttembergische Feuerversicherung AG - Johannesstr. 1/7 - 7000 Stuttgart 1 (West)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	15-6-1992	
R.F.: Wurttembergische Rappr. gen. per l'Italia - c/o Toro Ass.ni - Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino			15-6-1992
144) Zurich International Deutschland - Zurich Haus am Opernplatz - Frankfurt am Main 1	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 lett. d, e, f, h, i, j	15-6-1992	
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano			27-4-1992

R.F. - Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

IMPRESE CON SEDI SOCIALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
145) AIG Europe S.A. Rappr. gen. per il Belgio (già UNAT) - Avenue de Cortenberg, 170 - 1040 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F. AIG Europe S.A. Rapp. gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano			5-3-1992
146) C.F.A.I. - Compagnie Européenne d'Assurances Industrielle s.a. - Boulevard du Regent, 40 - 1000 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F. sig. M. Bertini c/o l'INA Italiana S.p.a. - Via Rossini, 6 - 20122 Milano			14-5-1992
147) Chubb Insurance Company of Europe - Rue Neerveld, 107 - 1200 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	10-6-1993	
R.F. Chubb Ins. Co. of Europe Rappr. gen. per l'Italia - Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano			24-5-1993
148) CIAR Compagnie Internationale d'Assurances et de Reassurances S.A. - Rue de Trèves, 45 B te 1B - 1040 Bruxelles	6, 7, 8, 9, 13, 16	31-8-1992	
149) Cigna Ins. Co. of Europe S.A. N.V. - Rue Belliard-Straat, 9/11 B - 1040 Bruxelles	8, 9, 13	21-2-1992	
R.F. Cigna Italy S.r.l. - Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma			8-1-1993
150) Cobac - Compagnie Belge d'Assurance Credit S.A. - Rue Montoyer, 15B - 1040 Bruxelles	14, 15	21-2-1992	
151) Commercial Union Belgium S.A. - Avenue Hermann Debroux, 54 - 1060 Bruxelles	4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 3	12-4-1994 12-4-1994	
R.F. Commercial Union Italia S.p.a. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano			15-3-1994
152) Firm Insurers S.A. N.V. - Boulevard Anspachlaan, 117 - 1000 Bruxelles	14, 15	21-2-1992	
R.F. C.C.R. S.r.l. Via Nirone, 2A - 20100 Milano			3-3-1992
153) General Accident Fire and Life - Rappr. gen. per il Belgio - Meir 14 - 2000 Antwerpen	4, 5, 6, 7, 11, 12	21-2-1992	
R.F. Sig. Curzon Michael Barry c/o Rappr. gen. per l'Italia - Via SS. Giacomo e Filippo, 15 - 16100 Genova			11-6-1992
154) Generali Belgium S.A. - Tour Louise, Avenue Louise, 149 - 1050 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 3, 10	21-2-1992 2-4-1993	
R.F. Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			4-2-1992
R.S. Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			9-11-1992
155) Gerling Konzern Direction pour la Belgique - Avenu de Tervuren, 273 - 1150 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	21-9-1992	
R.F. Sig. M. H. Graeff c/o Gerling Italia S.r.l. - Via Appiani, 12 - 20121 Milano			11-6-1992
156) Les Patrons Reunis S.A. - Chaussée de Charleroi, 60 - 1060 Bruxelles	7, 8, 9, 13, 16	21-2-1992	
R.F. Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			4-2-1992
157) Namur - Les Assurances du Crédit S.A. - Avenue Prince de Liège, 74-78 - 5100 Jambes-Namur (B)	14, 15	21-2-1992	
R.F. Assicuratrice Edile S.p.a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano			3-8-1992
158) Sun Alliance S.A. - Boulevard de la Woluwe, 64 b te - 1-B-1200 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	21-2-1992	
R.F. Dr. Giorgio Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			4-6-1992
159) Union des Assurers S.A. - Place Rouppe, 16 - 1000 Bruxelles	7, 8, 9, 13, 16	21-2-1992	

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
160) Winterthur Europe Assurances S.A. - Avenue des Arts, 56 - 1040 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	21-2-1992	
R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano			29-6-1992
161) Zurich International S.A. - Rappr. gen. per il Belgio - Rue de la Loi, 76 - 1040 Bruxelles	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano			5-2-1992

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
162) AIG Europe S.A. - Rappr. gen per l'Olanda (già UNAT) - Brainpark - K.P. Van Der Mandelelaan, 50 - 3062 MB Rotterdam	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: AIG Europe S.A. - Rappr. gen. per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano			16-3-1992
163) Boot & Pit NV - Rappr. gen. per l'Olanda della Royal Ins. (Global) Ltd. - Coolsingel 139, Post bus 64, Rotterdam	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	16-10-1992	
164) Cigna Ins. Co. of Europe - Rappr. gen. per l'Olanda - Blaak 22 - 3011 TA Rotterdam	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16	21-2-1992	
165) Delta Lloyd Schaderverzekering N.V. - Spaklerweg 4 - 1000 BA Amsterdam	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
R.F.: Commercial Union Italia S.p.a. - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano			30-11-1992
166) General Accident Fire Life Ass. Corp. plc - Rappr. gen. per i Paesi Bassi - Johannes Vermeerstraat 9 - 1007 AG Amsterdam	6, 7, 12	21-2-1992	
167) Nederlanderr 1870 - Diemerhof 42, Diemen Postbus 1870 - 1110 CG Diemen	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16	29-4-1992	
168) Nederlandsche Credietverzekering Maatschaappj - Keizersgracht 271/287 - Amsterdam	14, 15	14-2-1992	
169) NV Schadeverz. Maatscappij UAP Nederland c/o Studio G. De Zuccato - Via Sassoferrato, 1 - 20135 Milano	7, 8, 9, 13, 15	31-7-1992	
R.F.: de Zuccato Gianfranco - Via Sassoferrato, 1 - 20135 Milano			26-10-1992
170) Royal Nederland Verzekeringen N.V. - Coolsingel 139 - 3000 AB Rotterdam	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	21-2-1992	
171) Sun Alliance Verzekering - Gebouw-Rivierstaete Amsteldijk 166 - Amsterdam	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	14-2-1992	
R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova			4-6-1992
172) Winterthur Europe - Rappr. gen. per l'Olanda - Prinses Irenestraat 33 - 1077 WV Amsterdam	6, 7, 8, 9, 12, 13, 16	21-2-1992	
R.F.: Fabrizio Rindi c/o Winterthur S.p.a - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano			29-6-1992
173) Zurich International Nederland N.V. - Veurse Achterweg 26, Post bus 402 - 2260 AH Leidschendam	7, 8, 9, 13, 16	14-2-1992	
R.F.: Zurich International Italia S.p.a. - Via Sandro Sandri, 1 - 20121 Milano			27-4-1992

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN SPAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
174)	AIG Europe S A. - Rappr gen per la Spagna (già UNAT) - Orense 68 - Madrid 28020	7, 8, 9, 13, 15, 16	21-2-1992	
	R.F.: AIG Europe S A - Rappr. gen per l'Italia - Via Valcava, 6 - 20155 Milano			27-2-1992
175)	Assicurazioni Generali - Rappr. gen per la Spagna - Paseo de la Castellana 130 - 28046 Madrid	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 3, 10	14-2-1992 1-3-1993	
	R F.: Ass.ni Generali - Dir centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			26-3-1992
	R S : Ass ni Generali - Direz per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			13-11-1992
176)	Caja de Prevision y Socorro - Josep Tarradellas, 34 - 08029 Barcellona	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	14-2-1992	
177)	Winterthur Europe Seguros - Rappr gen per la Spagna - Plaza Francesc Macià, 10 - 08036 Barcellona	6, 7, 8, 9, 12, 13	14-2-1992	
	R.F : Fabrizio Rindi c/o Winterthur S p.a. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano			24-6-1992

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN DANIMARCA O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
178)	A/S det Kobenhavnske - Garantiforsikringsselskab - Gl. Torv 14, Postbuboks 2168, DK 1016 Kobenhan	0 Gruppo G (credito e cauzione)	23-9-1992	
179)	Assurance Compagniet Baltica - Aktieselskab - Klaudsdalsbrovej, 601, DK 2750 Ballerup	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16	6-11-1992	
	R F: Nordstern Colonia Ass ni Danni S p a. - Via Camperio, 2 - 20123 Milano			9-10-1992
180)	Europaeiske Rejseforsikrings Vesterbrogade 84 - Copenhagen c/o Studio leg Berlingieri - Via Roma - 16121 Genova	7, 8, 9, 13, 16	14-2-1992	
	R.F : Dott. Cafiero Vincenzo - Via Giosuè Carducci, 4 - 00187 Roma			12-1-1994

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

	Denominazione Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
181)	Namur Les Assurances du Crédit - Rappr. gen. per il Lussemburgo - 7, Rue Bertels - L - 1230 Luxembourg	14, 15	14-2-1992	
	R.F . Assicuratrice Edile S p a. - Via de Togni, 2 - 20123 Milano			3-8-1992

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. = Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN EIRE O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
182) Assicurazioni Generali - Republic of Ireland Branch GreensideHouse, Cuffe St. - Dublin 2	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3, 10	1-3-1993 1-3-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			9-11-1992
R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano.			9-11-1992
183) Gulfstream Insurance (Ireland) Ltd.	4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16	27-7-1993	
R.F.: Studio Zanchi & Associati - Via Boschetti, 6 - 20100 Milano	3	27-7-1993	11-1-1994
184) Industrial Insurance Ltd. - Clyde Road, 23 - Dublin 4	7, 8, 9, 13, 14, 16	8-2-1994	
R.F.: Hydro Alluminio Ornago S.p.a. - Via Borromei, 5 - Milano			21-12-1993
185) Martinsurance Teoranta	13, 16	10-8-1993	
R.F.: Rota Riccardo - Via dei Mille, 4 - 10123 Torino			27-7-1993
186) Miripro Insurance Co. Ltd. - Harcourt Centre - Harcourt Road - Dublin 2	8, 9	2-5-1994	
R.F.: X Factor Finance - Via Treviso, 44/a - Torino			25-5-1994
187) Red Disk Ins. Co. Ltd. - 12/14 Lower Mount Street - Dublin 2	8, 9	19-5-1994	
188) Sidney Insurance & Reinsurance Ltd. - Universal House - Shannon, Co. Clare	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16	12-5-1994	
R.F.: Bucci Casari Francesco - Via Alessandro Serpieri, 13 - Roma			18-5-1994
189) SKF Ins. (Ireland) Ltd. - 11 Windsor Place, Lower Pembroke Street - Dublin 2 (Eire)	13, 14 16	31-7-1992 12-3-1993	
R.F.: SKF Industrie S.p.a. - Corso Vittorio Emanuele II, 48 - Torino			2-7-1992
190) XL Europe Insurance La Touche House International - Financial Services Centre - Dublin 1	11, 12, 13	13-4-1993	
R.F.: Morettini Mario - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma			20-5-1994

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN PORTOGALLO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
191) Assicurazioni Generali - Delegacao em Portugal - Avenida Duque d'Avila, 114 - 1000 Lisbona	7, 8, 9, 13, 15, 16 10	1-3-1993 1-3-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			2-11-1992
R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			2-11-1992
192) Sun Insurance Office Limited - Rapp. gen. per il Portogallo - Av.de Outubro 146 - 150 Lisboa	7, 8, 9, 13, 16	29-10-1992	
R.F.: 1) Giorgio E. Fuselli - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova; 2) Mr. H. Pino - Via XX Settembre - 16121 Genova			11-6-1992

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN GRECIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina (**)
193) Generali Hellas Property and Casualty Ins. Co. - 5 Merlin Street - 10671 Atene	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3,10	1-3-1993 1-3-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. Centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			18-11-1992
R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia - Via Tiziano, 32 - 20145 Milano			18-11-1992

R.F. Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 49/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

R.S. = Rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 25-*bis* del decreto legislativo n. 509/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa nel ramo R.C. auto in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera *a)* della tabella di cui all'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

94A4833

Elenco, redatto ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 515/1992, delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita aventi la sede legale o la rappresentanza in uno Stato della CEE, che hanno comunicato di voler operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente. (Situazione al 30 giugno 1994).

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN GRAN BRETAGNA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina rappr. fisc. (**)
1) Lloyd's - One Lime Street - London EC3M 7HA	I	3-6-1993	
R.F.: Dr. Alliata di Villafranca G. - Via Sigieri, 14 - 20135 Milano			25-5-1993
2) S.p.a. Ass.ni Generali United Kingdom Branch - 117, Fenchurch Street - EC3M 5DY London	I, II, III, IV, VI	16-6-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			17-5-1993
3) Swiss (United Kingdom) Plc Swisse Life House - 99/101 London Road Sevenoaks Kent TN13 1BG	I, III, IV	9-9-1993	

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN FRANCIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina rappr. fisc. (**)
4) Federation Continentale Compagnie d'Assurance sur la Vie 8, Boulevard Berthier - 75838 Paris Cedex 17 (Francia)	I, III, VI	18-4-1994	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			21-10-1993
5) Generali France S.a. 76, Rue Saint Lazare - 75440 Paris	I, III, VI	11-3-1994	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			14-2-1994

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN GERMANIA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina rappr. fisc. (**)
6) Deutscher Lloyd Lebensversicherung AG - Karlstrasse, 10 D - 80333 Munchen	I, II	21-10-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			21-10-1993
7) Dialog Lebensversicherungs AG - Postfach 101560 - 86005 Augsburg	I	11-10-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			11-10-1993

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 515/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati nella tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 515/1992.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN BELGIO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale e stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina rappr fisc (**)
8) Commercial Union Belgium, S.a - Avenue Hermann Debroux, 54 - 1160 Bruxelles	I, II, III	12-4-1994	
R.F Commercial Union Italia S p a - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano			15-3-1994
9) Generali Belgium S a Tour Louise, Avenue Luoise, 149 - 1050 Brouxelles (Belgio)	I, II	18-4-1994	
R.F. Ass ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			24-2-1994

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN OLANDA O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina rappr fisc (**)
10) Generali Levensverzekering - Maatschappij NV - Diermerhof 42 1110 CL Diemen (Olanda)	I, II, III	9-7-1993	
R.F.: Ass.ni Generali - Dir. centrale - Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste			9-7-1993

IMPRESE CON SEDE SOCIALE IN LUSSEMBURGO O COMUNQUE IVI STABILITE

Denominazione/Sede sociale o stabilimento	Rami (*)	Data attestazione	Data nomina rappr fisc (**)
11) Axa Assurances Luxembourg - 4-6, Rue Adolphe L 1116 Luxembourg	I, VI	7-7-1993	
R.F.: Pascucci Mario - Via Solari, 9 - 20144 Milano			21-6-1993
12) Euresa Life S.A. - 4, Avenue Victor Uugo, 7 - L - 1017 Luxembourg	I, VI	8-3-1994	
R.F.: Unieuropa S.r.l. - Via Stalingarado, 45 - 40128 Bologna			10-2-1994
13) Lux Life S.A. - 4, Rue du Fort Rheinsheim - BP723 L. - 2017 Luxembourg	I, VI	28-6-1993	
R.F: Morettini Mario - Via del Quirinale, 26 - 00187 Roma			27-7-1993

R.F. = Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 515/1992 per il regolare esercizio dell'attività assicurativa in libera prestazione di servizi.

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati nella tabella allegata alla direttiva CEE n 79/267 secondo quanto previsto dall' art 2 del decreto legislativo n. 515/1992.

(**) Data di comunicazione da parte dell'impresa.

94A4834

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

comunicazioni elettriche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4917

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Modena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

matematica finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4918

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

fisica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica I.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanzianria.

94A4919

POLITECNICO DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, il trasferimento del docente resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4920

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso il Politecnico di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

topografia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A4921

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso dell'Università di Verona relativo al comunicato concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1994)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag 16, prima colonna, dove è scritto «geriatria», si legga: «geriatria *e gerontologia*.».

94A4877

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITA

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, e prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga puo contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalita ed il preciso indirizzo del richiedente, nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, e necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorita competente, tale adempimento non e indispensabile per gli avvisi gia vistati dalla predetta autorita

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale e riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell inserzionista ragione sociale, indirizzo capitale sociale, partita IVA ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34 000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe . .	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 13 500

(*) Nei prezzi indicati e compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189